

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(MARTINELLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1963

Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle borse di studio

ONOREVOLI SENATORI. — Gli assegni corrisposti a giovani meno abbienti per mantenersi agli studi — comunemente noti sotto la denominazione di borse di studio — sono assoggettabili ad imposta di ricchezza mobile in categoria C/2.

Da varie fonti — fra l'altro dai Ministeri della pubblica istruzione, della difesa, del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e telecomunicazioni, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'Istituto nazionale di alta matematica, eccetera — è stata ripetutamente richiesta l'emanazione di un provvedimento legislativo inteso ad esonerare dall'imposta di ricchezza mobile le borse di studio, al fine di favorire la ricerca scientifica, l'istruzione e il completamento della preparazione professionale.

Già con l'articolo 28 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, trasfuso nell'articolo 84,

lettera g) del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, è stato accolto il principio della non assoggettabilità, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, delle somme erogate a titolo di liberalità per fini di educazione, istruzione, eccetera, a condizione che le somme stesse non superino il 5 per cento del reddito dichiarato.

Con il provvedimento in esame le borse di studio vengono esonerate da imposta di ricchezza mobile, completandosi così il quadro delle provvidenze intese a stimolare le iniziative a scopi di studio e culturali in genere, nonchè quelle per lo sviluppo della scuola adottate con la legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Si fa, infine, presente che la minore entrata conseguente all'applicazione dell'emananda legge è prevista in circa 250 milioni di lire.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente alinea:

« 1) gli assegni da chiunque corrisposti a titolo di borse di studio ».

Art. 2.

La minore entrata derivante dall'attuazione della presente legge sarà compensata, per l'esercizio finanziario 1963-64, con una quota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento che prevede il condono, in materia tributaria, delle sanzioni non aventi natura penale.